

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FRANCESCO QUARTA

Seduta del 09/12/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, stipulato in data 08/05/2019 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/07/2023, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio pro rata temporis, dell'importo di € 898,40, a titolo di commissioni in favore dell'intermediario e oneri di distribuzione;
- in via subordinata, per commissioni e/o costi ritenuti up front una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;
- il rimborso dell'importo di € 175,94 a titolo di commissioni di estinzione anticipata;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;
- gli interessi legali dalla data del reclamo;
- la rifusione delle spese sostenute per l'assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o nel diverso importo che il Collegio riterrà di liquidare in via equitativa.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- preliminarmente, che la cliente ha sottoscritto una quietanza liberatoria, confermando di aver ricevuto dall'intermediario il rimborso della quota parte non goduta delle commissioni in favore dell'intermediario, calcolata secondo il criterio della curva degli interessi, rinunciando alla corresponsione di ulteriori importi e in particolare alle

commissioni di distribuzione (cita, a supporto, la decisione n. 8827/17 del Collegio di Coordinamento e altri precedenti ABF e della giurisprudenza ordinaria);

- la chiara indicazione in contratto di tutti i costi applicati alla cliente, distinguendo tra quelli *up-front* e quelli *recurring*;
- l'avvenuto rimborso, in sede di estinzione anticipata, di € 577,34 a titolo di commissioni in favore dell'intermediario, calcolato in base al criterio della curva degli interessi secondo quanto previsto in contratto, nel modulo SECCI e nel piano di ammortamento sottoscritto dalla cliente, da cui risultano gli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento;
- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, pertanto, non rientranti nella definizione di costo totale del credito, nonché in ragione di quanto previsto dall'art. 27 del D.L. n. 104/23, che fa salve, per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25/07/2021, le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa (cita Giudice di Pace di Modena, sentenza n. 213/2023, Trib. di Castrovillari, sentenza del 06/10/2023, ordinanza del Trib. Nocera del 05/01/2023);
- la corretta applicazione della penale di estinzione anticipata poiché l'importo rimborsato anticipatamente risulta superiore ad € 10.000,00;
- la non rimborsabilità delle spese legali.

Pertanto, chiede di rigettare il ricorso.

DIRITTO

Occorre preliminarmente valutare l'eccezione preliminare di parte resistente: l'intermediario chiede il rigetto del ricorso poiché la ricorrente avrebbe sottoscritto una quietanza liberatoria. Al riguardo, occorre richiamare la decisione n. 8827/2017 del Collegio di Coordinamento, ove è stato precisato che l'efficacia liberatoria della quietanza è subordinata alla duplice circostanza che: 1) sia ivi fatto esplicito riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; 2) il dichiarante non si limiti a dare atto del pagamento ricevuto, ma abdichi, con effetti estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e dall'intermediario non restituite.

Ai fini della piena efficacia transattiva dell'atto, per il Collegio di coordinamento sono necessarie:

- "l'esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente causale dell'atto";
- "reciproche concessioni" da parte dei transigenti.

A ciò è da aggiungere che, secondo le più recenti posizioni condivise dai Collegi, una quietanza predisposta su un modulo prestampato dell'intermediario può assumere efficacia abdicativa del diritto al rimborso di somme ulteriori rispetto a quanto riportato nel documento soltanto in presenza di una *precisa indicazione degli importi oggetto di rinuncia*, oltre che del relativo titolo.

Nel caso di specie, è vero che la quietanza reca la data del 01/08/2023, successiva rispetto a quella di emissione del conteggio estintivo (20/06/2023) e di estinzione del finanziamento (31/07/2023) indicata nella liberatoria (emessa a sua volta il 05/07/2023); ed è anche vero che la cliente ha rinunciato "espressamente ad ogni eventuale conseguente azione con riguardo ad ogni ulteriore rimborso dei costi e in particolare alle commissioni di distribuzione"; tuttavia, manca il riferimento all'importo oggetto di rinuncia.

Sicché, non essendo stato quantificato il preciso importo oggetto di rinuncia, il Collegio non può riconoscere efficacia abdicativa alla quietanza esibita dall'intermediario (nello stesso senso, in relazione a una fattispecie analoga, cfr. *ex multis* Collegio di Bari, decisione n. 8261/24).

Passando al merito, si osserva che il contratto è stato stipulato in data 08/05/2019, quindi prima dell'entrata in vigore del decreto "Sostegni-bis" (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

I Collegi hanno ritenuto di dare continuità all'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale. Pertanto, i criteri da applicare per la retrocessione degli oneri non maturati sono:

- per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Per le commissioni in favore dell'intermediario il contratto prevede la rimborsabilità secondo il criterio della curva degli interessi. È in atti anche il piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, con evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata.

Nella tabella di seguito riportata sono dettagliati i criteri di calcolo dei rimborsi delle diverse voci di costo spettanti alla parte ricorrente:

durata del finanziamento ▶ 120	
rate scadute ▶ 49	
rate residue 71	
TAN ▶ 4,50%	

% restituzioni	
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	37,29%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	in favore dell'interm. (recurring)	€ 1.548,12	€ 915,97	€ 577,34	€ 577,34	€ 0,00
○	.. distribuzione (up front)	€ 946,08	€ 559,76	52,82		€ 352,82
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0
rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 353
interessi legali	si

Non può trovare accoglimento la domanda di rimborso della commissione per estinzione anticipata, addebitata per € 175,94. Al riguardo, si richiama il principio interpretativo formulato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 11679/2021: "l'espressione *"importo rimborsato in anticipo"*, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito".

È dirimente osservare, nel caso di specie, che il c.d. *"importo rimborsato in anticipo"* si pone al di sopra della soglia di € 10.000,00 (cfr. conteggio estintivo allegato al ricorso), anche al netto della riduzione del costo totale del credito, donde la piena legittimità dell'indennizzo richiesto dal finanziatore per l'anticipata estinzione del prestito. Si richiama, sul punto, anche quanto affermato dal Collegio di Bari nella decisione n. 6329/23: *"Con riferimento alla*

domanda di rimborso della commissione di anticipata estinzione, il ricorrente ne chiede la restituzione senza tuttavia contestare l'erroneità di tale addebito nel conteggio estintivo; al riguardo, il Collegio di coordinamento si è espresso affermando che 'la previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.' (cfr. Coll. coord., dec. n. 5909/2020). In assenza di specifica contestazione e tenuto conto della circostanza che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse superiore ad euro 10.000,00 deve ritenersi che la relativa commissione sia stata applicata in conformità alla disposizione di legge".

Quanto alla richiesta di "restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute", si rileva che essa non appare supportata da alcuna documentazione e non se ne può, quindi, prospettare l'accoglimento da parte di questo Arbitro.

Parimenti non accoglibile è la domanda di rimborso delle spese per assistenza difensiva, in attuazione del consolidato orientamento dei Collegi in questa materia .

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 353,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI